

CONTENZIOSO

È illegittima la cartella priva del tasso di interesse applicato

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 24933 depositata in data 6 dicembre 2016](#), la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alla **legittimità della cartella di pagamento relativa alla riscossione di interessi**.

In particolare, l'oggetto della controversia riguardava la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di una cartella di pagamento con la quale erano stati richiesti **interessi relativi** alla somma dovuta per **l'imposta di successione** pagata in ritardo dai contribuenti a causa della sospensione della cartella originaria disposta dall'Agenzia.

I ricorrenti, nella propria impugnazione, eccepivano che **l'atto impositivo era privo di qualsiasi riferimento al tasso degli interessi** applicati per il calcolo delle somme dovute.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la medesima decisione veniva confermata in sede di appello dalla CTR della Lombardia, sul presupposto che **i contribuenti non erano stati messi in condizione di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio**.

L'Agenzia delle Entrate decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando come primo motivo di ricorso la **violazione di legge in ordine all'articolo 15 D.Lgs. 46/1999** (sospensione amministrativa della riscossione) e **all'articolo 7 L. 212/2000** (statuto dei contribuenti).

Nello specifico, l'Ente impositore sosteneva che la cartella era stata sufficientemente motivata, in quanto era stato riportato **nella medesima sia il periodo relativamente al quale gli interessi erano dovuti**, sia il **riferimento al provvedimento di revoca della sospensione** della cartella riguardante l'imposta di successione. Secondo l'Agenzia, pertanto, sulla base di tali considerazioni **i contribuenti erano stati messi nella condizione di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa fiscale**.

Secondariamente, l'Ufficio contestava l'illogicità della motivazione, ex [articolo 360, comma 1, n. 5. c.p.c.](#), in quanto la CTR non avrebbe considerato che **i ricorrenti si trovavano già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale**; pertanto, nel caso *de quo*, sarebbe stato sufficiente semplicemente richiamare il provvedimento di revoca della sospensione.

La Suprema Corte, ritenendo che i due motivi di impugnazione riguardassero la medesima questione giuridica, decideva **di esaminarli congiuntamente**.

In particolare la Corte di Cassazione, **riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce** ([Cass. n. 26330/2009](#)), ha rilevato la fondatezza di tali eccezioni.

Nello specifico la Corte ha precisato che: *“l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamenti della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall’articolo 71, comma 2 bis, D.Lgs. 507/1993, come aggiunto dall’articolo 6 D.Lgs. 32/2001), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’articolo 3 L. 241/1990 (poi recepito, per la materia tributaria, dall’articolo 7 L. 212/2000), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost, tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento”.*

Nel caso di specie, la cartella di pagamento, **essendo priva dell’indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, ha reso impossibile al contribuente il controllo sulla correttezza del calcolo** degli interessi indicato in atti dall’Agenzia delle Entrate.

La Corte ha rilevato, infatti, che i **contribuenti** erano **effettivamente a conoscenza dell’importo dovuto a titolo di tassa di successione**, pari alla metà di quella originariamente pretesa dall’Ufficio, **nonché del periodo relativo al quale gli interessi erano stati calcolati**. Tuttavia, i **medesimi non avevano contezza alcuna del tasso di interesse e del metodo di calcolo utilizzato**. Per ricostruire il metodo seguito dall’Ufficio, i contribuenti avrebbero dovuto ricercare norme giuridiche estranee all’esposizione seguita dall’Agenzia.

Sulla base, pertanto, di quanto affermato nella pronuncia in esame, **la Suprema Corte ha statuito che la cartella di pagamento che riporti in modo poco comprensibile i conteggi degli interessi e il periodo di riferimento è da considerarsi illegittima**.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione **con la sentenza in commento ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate** e ha condannato quest’ultima a rifondere le spese di lite ai contribuenti.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

